

TI_GERICHTE 14.2022.30 vom 12. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.30

FR: TI_GERICHTE 14.2022.30 du 12 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.30 del 12 ottobre 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreto ingiuntivo italiano munito di provvisoria esecutività durante l'opposizione. Sospensione della causa di rigetto durante la procedura italiana d'opposizione

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit) costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug e quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Ha d'altronde respinto l'eccezione della convenuta relativa alla violazione dell'ordine pubblico svizzero, giacché "strumentale" e infondata, così come l'eccezione d'estinzione del debito, con cui la convenuta sosteneva che, a seguito della richiesta di pagamento di € 94'256.85 formulata dall'istante il 3 marzo 2018, avrebbe provveduto a corrisponderle € 73'589.27 e per la rimanenza avrebbe posto in compensazione un credito di € 20'667.–. Il Pretore aggiunto ha infatti, da un canto, ricordato che il giudice dell'exequatur non può riesaminare nel merito la decisione straniera da delibare e, dall'altro, ha ritenuto che il dettaglio del bonifico estero di € 73'589.27, indicante quale data d'esecuzione il 15 marzo 2018, attesta che lo stato del pagamento è "da elaborare" sicché non può valere come prova dell'avvenuto pagamento, mentre la fattura del 30 dicembre 2017, relativa alla commissione sul fatturato del 2017, è un documento unilaterale della convenuta, che in assenza di ulteriori elementi non dimostra l'allegata estinzione per compensazione. Il primo giudice ha altresì respinto la richiesta subordinata della convenuta di sospendere il procedimento in Svizzera in virtù dell'art. 46 cpv. 1 CLug in attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Premesso che l'applicazione di quella norma è controversa nella procedura sommaria, per completezza ha comunque rilevato che la RE 1 non ne ha reso verosimili le condizioni, posto che – come anzidetto – la documentazione prodotta, che la parte convenuta risulta peraltro aver già fatto valere dinanzi al giudice italiano, non comprova il pagamento del debito posto in esecuzione, sicché le prospettive di successo dell'opposizione al decreto ingiuntivo appaiono esigue.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 ribadisce che il procedimento dev'essere sospeso a norma dell'art. 46 cpv. 1 CLug sino a quando le competenti autorità giudiziarie estere non avranno emanato una sentenza di merito circa l'opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo. Essa sostiene di aver senz'altro reso verosimile in prima sede di aver estinto il debito posto in esecuzione, essendo al riguardo sufficiente la documentazione prodotta relativa all'ordine di pagamento e alla fattura, e quindi le prospettive di successo dell'opposizione al decreto. A sua mente il primo giudice ha trattato

tale aspetto esigendo a torto una prova piena come per le eccezioni elencate all'art. 81 cpv. 1 LEF disconoscendo che fornire ai tribunali svizzeri la prova assoluta dell'esito futuro di un procedimento pendente presso i tribunali esteri è impossibile, motivo per cui per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la verosimiglianza preponderante. La reclamante rimprovera inoltre al primo giudice di essere caduto nell'arbitrio e di aver applicato il diritto in modo errato per essersi basato sulla sola affermazione dell'istante nella replica, in alcun modo comprovata e contestata nella duplica, secondo cui i documenti prodotti a sostegno della domanda di sospensione sarebbero già stati vagliati dal giudice italiano e ritenuti non idonei alla sospensione provvisoria dell'esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 CPCit.

E. 5

Ora, come rilevato dal Pretore aggiunto l'applicabilità dell'art. 46 CLug nella procedura di rigetto dell'opposizione è controversa. Nella sua più recente giurisprudenza la scrivente Camera ha lasciato la questione aperta (sentenza della CEF 14.2020.193 dell'11 maggio 2021 consid. 7.2.4). Vi sarebbe del resto da chiedersi se la decisione resa su un'istanza di sospensione sia impugnabile (lo escludono: Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 3 a ed. 2021, n. 17 ad art. 46 CLug con rinvii; Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2 a ed. 2016, n. 139 ad art. 46 CLug), perlomeno nei casi in cui, come nella fattispecie, l'istanza è stata respinta (DTF 137 III 263 consid. 1.1.2 con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] dell'11 agosto 1995 C-432/93 SISRO, Racc. 1995 I 2269 punto 42 e dispositivo). Tale esclusione è invero discutibile dal profilo della garanzia della via giudiziaria ancorata negli art. 6 CEDU e 29 a Cost. (Staehelin/Bopp, op. cit., loc. cit.). Anche nel caso in esame non è tuttavia necessario risolvere né il primo né il secondo quesito poiché la reclamante non ha reso verosimili le condizioni poste da questa norma per sospendere la causa di rigetto, come risulta dai considerandi successivi.

E. 5.1

Il criterio principale da considerare per sospendere la causa nel senso dell'art. 46 § 1 CLug è quello delle prospettive di successo del ricorso contro la decisione di cui è chiesto l'exequatur. La sospensione dovrebbe essere ordinata solo se il giudice deve seriamente mettere in conto un (alto) rischio di annullamento della decisione impugnata o se la decisione appare evidentemente errata (citata 14.2020.193, consid. 7.3.1; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 10 ad art. 46); Hofmann/Kunz, op. cit., n. 59 ad art. 46).

E. 5.1.1

Stante il divieto del riesame della decisione estera nel merito (art. 45 § 2 del Regolamento 44/2001 e della CLug), secondo la giurisprudenza europea il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa a una domanda di sospensione del procedimento nel senso dell'art. 38 della Convenzione di Bruxelles (il cui tenore corrisponde a quello dell'art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), solo i mezzi che la parte opponente non era in grado di far valere innanzi al giudice dello Stato d'origine, ad esclusione di quelli di cui il giudice straniero (di primo grado) non ha avuto conoscenza al momento di emettere la sua decisione, poiché la parte opponente ha ommesso di farli valere

dinanzi a lui pur avendone la possibilità (sentenza della CGCE del 1° giugno 1990 C-183/90 B.J. van Dalfsen, Racc. 1991 I-4743, punti 35 segg.). Il Tribunale federale si è allineato a tale sentenza (DTF 137 III 266 consid. 3.2.2) malgrado le critiche di una parte della dottrina (già citata 14.2020.193 consid. 7.3.1 e i rinvii).

E. 5.1.2

Nel caso di specie, la reclamante insiste nell'affermare di non aver già prodotto dinanzi al giudice italiano che ha concesso la provvisoria esecutività i documenti che a suo dire renderebbero verosimili le prospettive di successo dell'opposizione al decreto ingiuntivo (reclamo, n. 32, con rinvio alla duplica, n. 23). Le spettava però addurre e rendere perlomeno verosimili gli elementi a favore dell'adempimento dei presupposti dell'art. 46 § 1 CLug (Hofmann/ Kunz, op. cit. , n. 64 ad art. 46). Ora, essa non ha neppure prodotto le sue deduzioni nella procedura sfociata nell'ordinanza 17 dicembre 2020 di concessione della provvisoria esecutività (giusta l'art. 648 CPCit), con cui avrebbe potuto dimostrare di non aver già fatto valere la documentazione in questione. Si evince d'altronde dal reclamo presentato contro tale ordinanza (doc. F ad 1) ch'essa aveva già eccepito con l'opposizione al decreto il pagamento di ogni fattura emessa dall'istante sulla scorta di bonifici (doc. 2-29), che però non figurano agli atti del presente procedimento, ciò che non consente di verificare le sue allegazioni.

E. 5.1.3

Ad ogni modo, per fugare l'eccezione addotta dall'istante la reclamante avrebbe dovuto rendere verosimile non solo di non aver prodotto i noti documenti in prima sede, ma ancora di non essere stata in grado di farlo. Orbene, l'ordine di bonifico indica come data di esecuzione il 15 marzo 2018 (doc. 8) e la fattura è datata 30 dicembre 2017 (doc. 9), di modo che non è dato di capire perché la RE 1 non avrebbe potuto produrre tali documenti già dinanzi al giudice italiano all'udienza del 16 dicembre 2020 (cfr. doc. F). Essa non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo né nel reclamo, né nella duplica di prima sede. Ne segue che il Pretore aggiunto poteva validamente, in base alla giurisprudenza europea e svizzera, considerare irricevibili tali documenti e le re-lative allegazioni per quanto attiene alla domanda di sospensione della procedura giusta l'art. 46 CLug.

E. 5.1.4

Invero, le critiche di una parte della dottrina alla giurisprudenza della CGCE e del Tribunale federale non appaiono sprovviste di fondamento. L'art. 46 § 1 CLug pare infatti praticamente svuotato di significato qualora, restringendone la portata del testo, la sospensione della causa di exequatur possa essere ottenuta solo per motivi che non sarebbero potuti essere invocati nella procedura estera di prima istanza, ossia sostanzialmente per motivi fondati su veri nova o in presenza di una violazione del diritto di essere sen tito dell'opponente, mentre, a ben vedere, le prospettive di successo del ricorso contro la decisione di cui è chiesto l'exequatur dipendono ovviamente dai motivi d'impugnazione invocati dal ricorrente, qualunque essi siano purché siano ricevibili secondo il diritto estero. Nell'esaminarli, il giudice dell'exequatur non può ledere il divieto del riesame della decisione estera nel merito, poiché non si pronuncia su tale sentenza, bensì sulla questione – processuale – della sospensione della procedura di exequatur. Non è tuttavia necessario approfondire oltre la questione, perché il reclamo al vaglio dev'essere respinto anche se l'eccezione di estinzione del credito vantato dall'istante dovesse essere reputata ricevibile.

E. 5.2

In effetti, la reclamante si limita a ribadire che l'ordine di pagamento di € 73'589.27, pur non costituendo una prova del pagamento, unitamente agli altri documenti prodotti (doc. 7-14) lo rende sufficientemente verosimile (reclamo, n. 44). Rimprovera al Pretore aggiunto di aver preteso a torto una prova piena del pagamento come per le eccezioni elencate all'art. 81 cpv. 1 LEF, disconoscendo che fornire ai tribunali svizzeri la prova assoluta dell'esito futuro di un procedimento pendente presso i tribunali esteri è impossibile, motivo per cui per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la verosimiglianza preponderante.

E. 5.2.1

In realtà il Pretore aggiunto ha specificato che i requisiti della sospensione non erano stati resi "verosimili" per il motivo che, in assenza di prova del pagamento, le prospettive di successo dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo apparivano esigue. La reclamante non si confronta con tale motivazione e in particolare non spiega perché se, come essa stessa ha ammesso, l'ordine di pagamento prodotto, in uno stato ancora "da elaborare" (doc. 8), non dimostra il pagamento, tale documento potrebbe rendere verosimili le possibilità di accoglimento dell'opposizione. La procedura di opposizione al decreto ingiuntivo è infatti una procedura di me-rito in cui il convenuto deve dimostrare l'esistenza dei fatti estintivi del credito con prova piena (art. 2697 cpv. 2 CCit). Le possibilità di accoglimento dell'opposizione dipendono quindi da tale prova. D'altronde, la reclamante non spende una parola sulla questione della compensazione (per l'importo residuo) né sul carattere unilaterale – e pertanto non probante – della fattura del 30 dicembre 2017. Il reclamo risulta quindi persino irricevibile da questo punto di vista.

E. 5.2.2

Non solo. La reclamante misconosce che per ottenere la sospensione della causa di rigetto non le bastava rendere verosimili preponderanti possibilità di accoglimento dell'opposizione, ma un alto rischio di annullamento della decisione impugnata o il suo carattere evidentemente errato (sopra consid. 5.1). Orbene, essa non pretende di disporre di altre prove all'infuori di quelle prodotte nella procedura di rigetto in grado di dimostrare pienamente l'estinzione del credito dell'istante né di essere ancora legittimata a produrle nella procedura di opposizione al decreto ingiuntivo. Ne segue che la decisione impugnata resiste alla critica anche nel merito.

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'496.85, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.